

## 3.1 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ED ADEMPIMENTI DEL LIQUIDATORE

➔ In assenza di osservazioni al progetto, forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nella piattaforma web del Tribunale o del Ministero della Giustizia (art.273 c.3 del CCII).

*NB! In caso di osservazioni ritenute da Egli fondate, predisporre entro 15 gg un nuovo progetto di stato passivo il quale viene nuovamente comunicato (art.273 c.5 del CCII).*

*NB! In presenza di contestazioni insuperabili, rimette gli atti al giudice il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato (art.273 c.5 del CCII).*

➔ Forma un progetto di riparto da sottoporre all'autorizzazione del Giudice previa comunicazione al debitore e ai creditori che con termine non superiore a 15 gg possono avanzare eventuali osservazioni art.275 c.5 del CCII.

➔ Ogni 6 mesi redige una relazione riepilogativa che viene presentata al Giudice *(il mancato deposito della relazione semestrale costituisce causa di revoca dell'incarico art.275 c.1)*

